

Procedura Whistleblowing
CAMOZZI ADVANCED MANUFACTURING SPA

INDICE

1. Scopo	2
2. Campo di applicazione	2
3. Riferimenti.....	2
4. Definizioni.....	3
5. Responsabilità.....	3
6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione	4
7. Organo di Gestione delle Segnalazioni (OGS)	4
8. Canale di segnalazione interna.....	4
8.1 Caratteristiche del canale di segnalazione interna	5
8.2 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime.....	5
8.3 Iter operativo di gestione della segnalazione	6
8.4 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna	7
9. Segnalazione esterna	7
10. Obbligo di riservatezza.....	7
11. Tutela dei dati personali	8
12. Misure di protezione.....	8
12.1 Divieto di ritorsione.....	9

1. Scopo

La presente procedura è adottata da Camozzi Advanced Manufacturing S.p.A. (nel seguito anche "Società") in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023), che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019. La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2023, unitamente all'identificazione dei ruoli organizzativi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni di whistleblowing e alle relative responsabilità. La presente procedura entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni sulle violazioni (così come meglio specificate nel paragrafo 4) acquisite all'interno del contesto lavorativo¹, qualora lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura: i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, ii) le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, iii) le violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali² che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

3. Riferimenti

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

¹ Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa.

² Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

4. Definizioni

“segnalazioni”: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni;

“violazioni”: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi³; violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell’UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società;

“segnalazione interna”: comunicazione delle “segnalazioni” attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;

“segnalazione esterna”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna⁴;

“ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

“riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;

“piattaforma”: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 8) per trasmettere le informazioni sulle violazioni.

5. Responsabilità

La Società, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma, rende disponibili e mette a disposizione le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

³ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

⁴ cfr. art. 7 del D.Lgs. 24/23

L'Organo di Gestione delle Segnalazioni, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma: a) rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti; b) valuta i criteri di processabilità della segnalazione; c) condivide la segnalazione con gli eventuali ulteriori interlocutori interni e coordina, le eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante; d) trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione; e) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante, se richiesti; f) archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti; g) garantisce il rispetto del principio di riservatezza; h) monitora la fase delle indagini con le funzioni interne eventualmente coinvolte o con eventuali team di professionisti esterni incaricati delle attività di indagine; i) individua piani di miglioramento per evitare il ripetersi di eventi oggetto di segnalazione; j) gestisce le attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche nei casi previsti; k) garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il segnalante trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura ed è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

Il rappresentante legale interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti, approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi e garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione

Possono procedere alla segnalazione i dipendenti; i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società, i consulenti, gli azionisti, gli amministratori, i fornitori e gli altri soggetti previsti del Decreto.

7. Organo di Gestione delle Segnalazioni (OGS)

L'Organo di Gestione delle Segnalazioni (nel seguito anche "OGS"), è composto dal Responsabile dell'Ufficio Legale di Camozzi Group S.p.A. e dall'Invitato permanente alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza di Camozzi Group S.p.A.

8. Canale di segnalazione interna

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna da utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni.

8.1 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma “@whistleblowing” accessibile dal sito internet aziendale. Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile. I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione. La piattaforma fornisce al termine dell’inserimento della segnalazione un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire attraverso un tool di messaggistica. In caso di segnalazione non anonima i dati del segnalante (“dati utente”) non sono accessibili all’OGS. L’OGS, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. “campi in chiaro”) solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all’interno della piattaforma. La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dai soggetti autorizzati. La Data Retention è regolata da scadenze predefinite con automatici reminder al responsabile del canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati. La società BDO, proprietaria della piattaforma è certificata ISO27001. Il trattamento dei dati personali deve essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

8.2 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l’analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare: a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; b) la descrizione del fatto; c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

8.3 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato. Il segnalante attiva la segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato, o in modalità orale tramite un sistema di messaggistica vocale. Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con uno o più componenti del OGS, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura dell'OGS con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. La ricezione della segnalazione da parte dell'OGS attraverso la piattaforma avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Alla ricezione della segnalazione, l'OGS, provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.

L'OGS procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. Qualora la segnalazione non sia inerente, l'OGS formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, l'OGS contatterà il segnalante tramite la piattaforma. Qualora il segnalante non fornisca, entro tre mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive l'OGS valuta se procedere con l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

L'OGS, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, può decidere di attivare tutte le indagini necessarie all'approfondimento di quanto segnalato.

L'OGS, valuta, caso per caso, con la Società se e quale Funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza. Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

L'OGS, a chiusura dell'indagine, predispone un report finale al fine di procedere con il riscontro al segnalante.. Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, l'OGS, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, potrà continuare la fase di indagine dando al segnalante periodici aggiornamenti.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Società può procedere con un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante.

8.4 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione stessa. In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

9. Segnalazione esterna

A determinate condizioni previste dal Decreto esiste la possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'autorità competente secondo le modalità e le procedure previste.

10. Obbligo di riservatezza

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati dalla segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti. Tra gli obblighi di riservatezza sono compresi: a) la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013; b) le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. Tutela dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile al sito internet aziendale.

12. Misure di protezione

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette. Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura

di segnalazione. In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite. Le misure di protezione si applicano anche: a) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; b) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; c) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

12.1 Divieto di ritorsione

Il segnalante e gli altri soggetti richiamati nel precedente paragrafo non possono subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti di soli soggetti segnalanti, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

Per tutto quanto non previsto dalla presente procedura si rimanda alle prescrizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.